

DELIBERA N. 282/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI ALGHERO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto n. 46 dell'11 aprile 2019 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con il quale è stata fissata per il giorno 16 giugno 2019 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo dei propri organi nell'anno 2019;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 10 giugno 2019 (prot. n. 251031) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Alghero a seguito della segnalazione presentata da alcuni candidati alla carica di consigliere comunale per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla *“pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di domande di inserimento di donne e uomini autosufficienti presso il centro residenziale per anziani di Alghero”*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“l'unica forma di comunicazione e di pubblicizzazione dell'iniziativa oggetto di segnalazione, ascrivibile all'amministrazione comunale, appare essere il comunicato presente sul sito istituzionale del Comune”* e che *“tale forma di comunicazione possiede i requisiti in presenza dei quali la legge n. 28/2000 ammette la deroga. In particolare, il requisito dell'impersonalità in quanto all'interno del comunicato non viene riportato il logo del Comune [...] quanto al requisito dell'indispensabilità [...] le informazioni contenute nel predetto comunicato risultano correlate esclusivamente a garantire la conclusione di un procedimento amministrativo rendendo nota agli interessati la possibilità di presentare la domanda”*, ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 9 e ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 7 giugno 2019 con la quale il Comune di Alghero ha trasmesso al Comitato le controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“l'avviso di cui trattasi costituisce atto gestionale ordinariamente assunto dal Dirigente, nell'espletamento delle proprie funzioni”*;
- *“trattasi di un adempimento obbligatorio inerente alla responsabilità del settore sociale nell'ambito del quale viene gestito il Centro residenziale Anziani”*;
- *“a causa del naturale decremento del numero degli anziani ospitati nella struttura [...] si rende necessario ripristinare la consistenza numerica degli anziani rispetto al potenziale ricettivo della struttura”*;
- *“pertanto, la pubblicazione dell'Avviso [...] costituisce un adempimento obbligatorio posto in capo all'apparato amministrativo comunale”*;

PRESO ATTO che in data 7 giugno 2019 si è svolta presso il competente Comitato l'audizione del Dirigente del Comune di Alghero, dott. Pietro Nurra, e che l'amministrazione comunale, nel ribadire quanto rappresentato nelle controdeduzioni, ha precisato quanto segue:

- *“considerato lo squilibrio economico-finanziario derivante dalla riduzione del numero delle rette introitate da parte degli ospiti del C.R.A. era necessario e indifferibile procedere all'indizione di un bando per l'inserimento di nuovi ospiti nella struttura onde evitare che il costo del servizio gravasse in misura preponderante sul bilancio dell'ente”*;
- *“in base ad una direttiva del segretario generale, tutti gli uffici che devono portare a conoscenza della cittadinanza determinati atti, devono comunicare gli stessi all'Ufficio stampa che provvede alla diffusione”*;

- *“nel caso dell’Avviso di cui trattasi, dopo l’approvazione da parte del dirigente, è stata inviata una mail contenente l’Avviso all’Ufficio stampa, il quale solo il 24 maggio ha provveduto [...] all’inserimento sul sito del comunicato relativo all’indizione dell’Avviso”;*
- *“tale comunicato [...] contiene gli elementi minimi per fornire l’informativa agli interessati”;*

PRESA VISIONE del comunicato relativo all’avviso per la presentazione di domande relative allo *“Inserimento di uomini e donne autosufficienti nel Centro residenziale Anziani”*, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero in data 24 maggio 2019 e allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”;*

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alghero del comunicato relativo all'avviso sullo "*Inserimento di uomini e donne autosufficienti nel Centro residenziale Anziani*" costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta attività di comunicazione istituzionale ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione del comunicato in questione sul sito istituzionale dell'ente è avvenuto in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee del 26 maggio 2019 e per le elezioni amministrative del 16 giugno 2019;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Alghero del comunicato relativo all'avviso per la presentazione di domande "*di inserimento di uomini e donne autosufficienti presso il Centro Residenziale Anziani di Alghero*" presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, sono ravvisabili l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta far conoscere le modalità e i requisiti per l'accesso al Centro residenziale - è correlata all'efficace funzionamento dell'ente e l'indifferibilità in relazione alla circostanza che il termine previsto per la presentazione delle domande era "*l'8 giugno 2019*". Quanto al requisito dell'impersonalità, questo appare efficacemente soddisfatto in quanto il comunicato non riporta il logo dell'ente;

RITENUTO che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Alghero e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi